

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. a socio unico
 Esercizio a consuntivo 2020
 Relazione di governo
 (artt. 6, cc. da 2 a 5, e 14, c. 2, d.lgs. 175/2016)

1. Aspetti introduttivi

Premesso,

- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. *in house* è partecipata in via unipersonale da ASM Vigevano e Lomellina s.p.a. *in house*;
- che Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è attiva nel monosettore della distribuzione del gas naturale;
- che per la società Capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., nel 2018 sono stati deliberati gli indirizzi sul contenimento dei costi totali di funzionamento e sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale;
- che i suddetti indirizzi sono stati attratti nel 2018 al preventivo vaglio del Comitato di controllo analogo congiunto, per poi essere oggetto di delibera da parte dei vari Consigli comunali, per poi essere definitivamente approvati dall'assemblea ordinaria dei soci;
- che non sussistono motivi per discordarsi da tali indirizzi coerenti con i principi generali di sana gestione e con i principi particolari di cui agli artt. 1 (*Principi generali dell'attività amministrativa*) e 3 (*Motivazione del provvedimento*), l. 241/1990 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e 1 (*Oggetto*), c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) aventi, come denominatore comune, le disposizioni di economicità, efficacia ed efficienza di cui all'art. 97 Costituzione;
- che, in particolare il citato art. 1, c. 2, d.lgs. 175/2016, prevede che: «2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica».

Ciò premesso, in sintesi: 1) si è preso atto della *Relazione sull'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale e gli strumenti di governo*; 2) è stato approvato l'indicatore complessivo applicato al bilancio consuntivo 2020, composto da n. 6 parametri (patrimoniali, economici, reddituali, finanziari e misti) opportunamente pesati in ragione della loro ponderata importanza; 3) si è convenuto sull'applicazione nel 2021 dello strumento di governo riferito al "codice di condotta" (di cui *infra*).

L'indicatore complessivo di cui sopra è stato per prima applicato sul bilancio consuntivo 2020. Detto indicatore esprime il livello di rischio da crisi aziendale ritenuto alto (basso equilibrio), medio (medio equilibrio) e basso (buon equilibrio).

2. L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale

L'indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale (K) sarà poi esteso anche ai futuri bilanci consuntivi e sulla relazione sul governo della società.

Si dovrà poi inevitabilmente tenere conto che, seppur anche Vigevano Distribuzione Gas s.r.l. è stata gemmata per scorporo del relativo ramo dalla capogruppo ASM Vigevano e Lomellina s.p.a., l'esercizio 2020 rientra – a tutti gli effetti gestionali – nella fase di *start up* di questa società.

E più esattamente, nel 2020, come da tav. 1, si ha:

2020 per Vigevano Distribuzione Gas s.r.l.

(tav. 1)

Indicatore (euro 000)					
A	B	C	D	E	F
+ attivo corrente	+ risultato di esercizio	risultato operativo netto	patrimonio netto	ricavi (A1+A5)	risultato di esercizio
4.575	-73	-94	222	5.995	-73
- passivo corrente	+ ammortamenti e svalutazioni	/valore della produzione	/capitale dei terzi	/attività totali	/valore della produzione
3.807	17	5.995	4.438	4.660	5.995
/patrimonio netto	/valore della produzione				
222	5.995				
• 1,2	• 1,5	• 1,3	• 3,0	• 1,5	• 1,5
= 4,148	= -0,014	= -0,020	= 0,15	= 1,93	= -0,018
<input type="checkbox"/> buon equilibrio; <input checked="" type="checkbox"/> medio equilibrio; <input type="checkbox"/> basso equilibrio					6,175

(Fonte: Da bilancio consuntivo 2016)

Osservazioni sul 2020

Della tav. 1 di cui *supra* si può ritenere che nell'esercizio 2020, gli indicatori B, C, D, F, concorrono all'indice complessivo di punti 6,175 per punti +0,098, e, quindi, in via del tutto marginale. Tale "neutralità" è riconducibile alla bassa incidenza del valore della perdita di esercizio (indicatori B, F) ed alla presenza di un risultato operativo netto negativo (C) ma di basso importo

Negativi gli indicatori B, C, F.

Altro discorso è "l'(invertito)" indice di indebitamento (D), generato dal rapporto "Capitale dei terzi/patrimonio netto" di 20/1, viepiù sfavorevole (tale rapporto, per es., nella capogruppo è pari a 0,1/1): media Italia, 2/1 a 3/1.

Nel corso del 2020, tenendo conto della fase di *start up* e della struttura dello stato patrimoniale e del conto economico, tale effetto è risultato "compensato" dall'apporto degli indicatori A (in particolare) e E.

Circa l'indicatore A, "aiutato" dal basso importo del denominatore, ha giovato la presenza di un attivo corrente (euro 000, 4.575) maggiore del passivo corrente (euro 000, 3.807).

Circa l'indicatore E, "aiutato" dal minore importo dell'attività totali (euro 000, 4.660), ha giovato la presenza di un valore della produzione (euro 000, 5.995) superiore (per l'appunto) alle attività totali (euro 000, 4.660).

Riepilogando, come da tav. 2, si ha:

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l./da bilancio consuntivo omogeneo 2020 (tav. 2)

Anno	Indicatore da crisi aziendale						
	A	B	C	D	E	F	Totale
2019							n.e.
2020	4,148	-0,014	-0,020	0,150	1,930	-0,018	6,175
2021							
2022							
2023							
2024							
2025							
Trend							

(Fonte: tav. 1); n.e.= non esistente

Si ricorda che, come da tav. 3, si ha:

Vigevano Distribuzione Gas s.r.l., trend dell'indicatore complessivo dal 2020 (tav. 3)

Anno	Rischio basso	Indicatore complessivo	Livello di rischio da crisi aziendale		
			basso	medio	alto
2020	$K \geq 3$	6,175	X		
2021	$K \geq 3$				
2022	$K \geq 3$				
2023	$K \geq 3$				
2024	$K \geq 3$				
2025	$K \geq 3$				

(Fonte: Le tavole precedenti)

Dove, come da tav. 4, si ha:

Grado di equilibrio complessivo (tav. 4)

K	Indicatore di rischio da crisi aziendale	Grado di equilibrio complessivo
se $K \geq 3$	basso	buon grado di equilibrio
$K < 3 > 1,5$	medio	medio grado
$K \leq 1,5$	alto	basso grado

(Fonte: Indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale)

3. Gli strumenti di governo

A sua volta l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), cc. 3, 4 e 5, TU 2016, prevede che:

«3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti: a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale; b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione; c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società; d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4»;

Il tutto tenendo presente che:

- a) **strumento di governo 1. Regolamenti a tutela della concorrenza, al divieto di concorrenza sleale, e della proprietà industriale o intellettuale**, si riferiscono, alle previsioni dell'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. a), TUSPP che l'organo amministrativo ha la facoltà di introdurre.

Dove la tutela della concorrenza interessa: (i) l'applicazione della separazione contabile previsto dall'art. 6, c. 1, in deroga all'art. 8 (*Imprese pubbliche e in monopolio legale*), c. 2-bis, l. 287/1990 (*Norme per la tutela della concorrenza e del mercato*); (ii) il rispetto del vincolo di scopo riferito al divieto di esercitare attività in libero mercato nella misura pari o superiore al 20% dei ricavi complessivi come da art. 16 (*Società in house*), cc. da 3 a 6 TUSPP; (iii) l'obbligo di applicazione del d.lgs. 50/2016 (*Codice dei contratti pubblici*) come da art. 16, c. 7, TUSPP; (iv) l'obbligo di alienare le partecipazioni come da artt. 10 (*Alienazione di partecipazioni sociali*), cc. 2 e 3 e quindi 20 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*), c. 5, TUSPP; (v) l'obbligo degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza di cui agli artt. 1 (*Oggetto*), c. 2; 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 1; 5 (*Oneri di motivazione analitica*), c. 1; 8 (*Acquisto di partecipazioni in società già costituite*) TUSPP; (vi) l'obbligo del controllo analogo congiunto come da artt. 5 (*Principi comuni in materia di esclusione*

per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico), c. 9 escluso, e 192 recante *Regime speciale degli affidamenti in house*, del d.lgs. 50/2016 e come da artt. 4 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*), c. 2, lett. a) e 16, del TUSPP.

Il divieto di concorrenza sleale coincide con l'applicazione della tutela della concorrenza (di cui *supra*).

La tutela della proprietà industriale (normalmente riferita ai prodotti) o intellettuale (normalmente riferita ai processi) interessa: (i) l'attività esternalizzata in appalto; (ii) l'attività interna.

In relazione agli appalti sussistono : 1) gli obblighi a tutela del segreto tecnico e/o commerciale di cui agli artt. 53 (*Accesso agli atti e riservatezza*), c. 5, lett. a) e 83 (*Criteri di selezione e soccorso istruttorio*), c. 6, 2° periodo, d.lgs. 50/2016 (ma v. anche la l. 241/1990 recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* ed il d.lgs. 33/2013 recante *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*).

In relazione all'attività interna gli estremi potranno interessare da una parte il deposito (all'interno della società) del *know how* posseduto (es. tramite manuale a norme UNI EN ISO 9000) e dall'altra di disporre di un brevetto proprietario nazionale o comunitario, passando per il *brand*, il marchio, gli altri segni distintivi, ecc.

La fonte giuridica di tutela di tale segreto è da individuarsi nella l. 633/1941 (Legge sul diritto d'autore); nel d.lgs. 30/2005 rubricato *Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273*, in acronimo «CPI», e relativo regolamento di attuazione di cui al d.lgs. 33/2010 (*Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale, adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30*), come, tra l'altro, modificato (detto codice della proprietà industriale) dal d.lgs. 131/2010 (*Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il codice della proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n. 99*); atteso che il d.lgs. 140/2006 (*Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*) ha attuato la direttiva 2004/48/CE, e che il d.lgs. 78/2006 ha attuato la direttiva 98/44/CE, nell'art. 2105 rubricato *Obbligo di fedeltà* e negli artt. da 2575 a 2594 e 2598, c. 3 rubricato *Atti di concorrenza sleale*, codice civile, negli artt. 622 rubricato *Rivelazione di segreto professionale* e 623 rubricato *Rivelazione di segreti scientifici o industriali*, nel codice penale, connessi Regolamenti CE, Convenzione di Unione di Parigi, Convenzione di Monaco sul brevetto europeo, *Patent Cooperation Treaty*, ecc.;

- b) **strumenti di governo 2. Ufficio di controllo interno**, l'art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. b), TUSPP prevede (in via non obbligatoria e quale strumento di governo), detto ufficio col compito prioritario di collaborare con l'organo di controllo societario, trasmettendo al medesimo su richiesta – ovvero periodicamente – relazioni sulla regolarità e sull'efficienza della gestione. Non trattasi di un ufficio obbligatorio. Detto ufficio sarà proporzionato alla dimensione ed alla complessità dell'azienda.

La regolarità della gestione si riferirà all' assolvimento degli obblighi civili, fiscali, amministrativi, giuslavoristici, speciali, ecc., che il settore comporta, in stretta coerenza con lo statuto sociale, e il contratto di servizio.

L' efficienza (intesa come qualità) della gestione sarà da collegarsi alla capacità che la struttura organizzativa ha per fare fronte agli obblighi gestionali.

L' ufficio in esame costituisce uno dei quattro strumenti di governo previsti dall' art. 6, c. 3, TU 2016;

- c) **strumenti di governo 3. Codici di condotta propri o collettivi**, si riferiscono all' adozione in via facoltativa da parte dell'organo amministrativo della società, del così detto codice etico o di comportamento, approvato dall' organo amministrativo, ovvero adottato da quest'ultimo sulla base di tali codici (se esistenti) emanati dalle associazioni di categoria alle quali la società aderisce. La società ha già adottato detto strumento di governo facoltativo previsto dall' art. 6 (*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*), c. 3, lett. c), TUSPP;
- d) **strumenti di governo 4. I programmi di responsabilità sociale d' impresa**, sono previsti dall' art. 6, c. 3, lett. d), TU 2016 e completano la platea degli strumenti di governo facoltativi da parte dell'organo amministrativo della società, previsti dal citato TU. Tali programmi non coincidono con quelli del d.lgs. 231/2001 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*), ovvero con quelli del d.lgs. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*) o con quelli della l. 190/2012 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*), o con la filiera a presidio della crisi aziendale previsti dall'art. 14, c. 2, d.lgs. 175/2016 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*) o con il così detto "bilancio sociale" dell'impresa. La responsabilità sociale d' impresa (in acronimo e nel seguito: «RSI») è quindi un programma assunto per autodeterminazione dell'organo amministrativo della società, che si sviluppa tra RSI interna e RSI esterna.

La RSI interna ed esterna potrà (per es. in quel tempo ed in quel contesto) essere rivolta: (a) verso gli enti soci; (b) a favore dell' ambiente; (c) a favore del sociale (matrice 2x3). Si renderà pertanto necessario individuare : 1a) quali sono le attività dell' impresa a presidio degli interessi diffusi; 1b) conoscere quali sono gli interessi e le preoccupazioni presenti sul territorio d' azione dell' impresa; 2a) quali sono le strategie, le politiche ed i programmi volontari per fare fronte alle attività *sub* 1a, noto *sub* 1b; 2b) quali sono i valori, gli ideali, la cultura, le risorse interne per fare fronte a *sub* 1b; 3a) quali sono le aspettative dei soci per ottimizzare *sub* 1a e 1b e *sub* 2a e 2b; 3b) l' apprezzamento del ritorno in termini di consenso sociale e di migliore qualità della vita percepita da parte dei soggetti *sub* 1b.

Ne deriverà un potenziale generativo di fiducia verso l'azienda e verso gli enti soci.

Si applicano : (a) la “Comunicazione della Commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni– strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-14 in materia di responsabilità sociale delle imprese /COM/2011/0681 definitivo”; (b) del Parlamento europeo la “Risoluzione sull’ iniziativa per l’ imprenditoria sociale, approvata il 20/11/2012; (c) il “Regolamento relativo ai Fondi europei per l’ imprenditoria sociale”, approvato nell’ aprile 2013; (d) della Commissione la “Comunicazione sugli investimenti sociali finalizzati alla crescita ed alla coesione” presentata nel febbraio 2013; e) successive comunicazioni, regolamenti, risoluzioni.

Non vi è infatti da dimenticare il relativo grado di difficoltà implicito in ogni strumento di governo, tenendo conto che detti strumenti previsti dal legislatore del 2016, nel caso di specie, presentano (come da art. 6, c. 3, TU 2016) il seguente grado crescente di difficoltà: c), b) a parimenti a d).

Nel caso di specie è stato introdotto con Determina di Amministratore Unico n. 31 del 23/12/2020 lo strumento di controllo 3, riferito al “Codice di condotta” e con Determina di Amministratore Unico n. 4 del 06/02/2020 il “Codice di comportamento”, nel rispetto dei relativi contenuti.

Sono applicate le disposizioni dell’art.6 c.5, dLgs 175/2016, le quali prevedono che: «5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all’interno della relazione di cui al comma 4».

Le motivazioni anzidette sono essenzialmente da individuarsi: 1) nella normativa di settore, a partire dal d.lgs. 164/2000 (Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144) e relativi decreti del Ministero dello Sviluppo economico (MSE) e da altre fonti normative, noto che il servizio di rilevanza economica (SIEG) a rete di distribuzione gas naturale è da porsi a gara nell’ambito territoriale minimale (ATEM) di riferimento da parte del Comune capofila.

Nonché nel rapporto “costo/benefici” complessivi, e tenendo conto della struttura societaria (n. 10,83 dipendenti medi nel 2020), l’onere economico ed organizzativo per attivare gli altri 3 strumenti di governo risulterebbero ridondanti.

Nel contempo, è pur vero che questa società: 2) agisce sulla base di un bilancio di previsione approvato dagli organi istituzionali competenti; 3) calcola l’indicatore complessivo di rischio da crisi aziendale; 4) si avvale del patrimonio esperienziale della capogruppo per le connesse sinergie sistemiche.


L’Amministratore Unico
Ismaele Rognoni